REGOLAMENTO (CEE) N. 2992/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1928/88 relativamente ad alcuni importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1928/88 della Commissione [2] ha stabilito, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna nel corso della campagna 1988/1989 ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati o di altri prodotti alimentari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 [4], del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1646/88 [6], del regolamento (CEE) n. 2262/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che determina le modalità d'esportazione di burro d'intervento a destinazione sociale nei paesi in via di sviluppo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/88 [8] e del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/88 [10], è possibile rendere disponibili in Spagna, allo stesso prezzo ridotto che negli altri Stati membri, burro o altre materie grasse del latte rientranti nel codice NC 0405 ; che in tal caso è pertanto opportuno prevedere che gli importi compensativi adesione non siano applicabili ; che, trattandosi di correggere un'anomalia, è opportuno rendere il presente regolamento applicabile anche ai quantitativi già venduti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1928/88 :

a) le indicazioni relative ai prodotti rientranti nel codice NC 0405 sono sostituite dalle seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0405	Burro e altre materie grasse del latte :	
0405 00 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :	
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 %	0,3162 (7) (10)
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	– – – uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	25,30 (10)
	– – – uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 %	25,93 (10)
	– – – uguale o superiore all'84 %	0,3162 (7) (10)
0405 00 90	– altri	0,3162 (7) (10)

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.
(2) GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 25.
(3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(6) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 55.
(7) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18.
(8) GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 17.
(9) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.
(10) GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 28.

b) è inserita la seguente nota (10):

« (10) Non si applica alcun importo compensativo adesione se i prodotti compresi in questo codice sono soggetti alle misure previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79 della Commissione (GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1), (CEE) n. 2409/86 della Commissione (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29), (CEE) n. 2262/87 della Commissione (GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18), (CEE) n. 570/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica altresì ai quantitativi venduti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente